

REGOLAMENTO (CE) N. 1175/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1998****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1137/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1137/98 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 1° e il

2 giugno 1998 superano il quantitativo massimo mensile menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di giugno 1998; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 2 luglio 1998 e anteriormente al 3 luglio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 1° e il 2 giugno 1998, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 3 giugno 1998 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 7,19039 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 2 giugno 1998 e anteriormente al 3 luglio 1998 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 107.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.